



Data 23/11/2023 Protocollo N° 0628160 Class: G.920.25.2 Fasc.

Allegati N° 0

Oggetto: **Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale. Istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR). Modifica nota prot. n. 623396 del 20/11/23 e ulteriori indicazioni applicative.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute
DGFSAFV – Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni
e PP.AA.

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Veneziae

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria (CRN-IA) – IZS delle Veneziae

A seguito a quanto discusso nel corso della riunione in materia di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) svoltasi in data 21/11/23 con le AULSS interessate e il CRN-IA, si riportano in allegato le indicazioni aggiornate relative alle misure da applicare nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui alla nostra nota prot. n. 623396 del 20/11/23, che sostituiscono quanto indicato nella nota medesima.

Si forniscono inoltre, di seguito, le **indicazioni per la movimentazione di animali da ZUR:**

- 1) Le Filiere dovranno trasmettere ai Servizi Veterinari delle AULSS competenti (n. 5, 6, 8 e 9), con congruo anticipo, la propria programmazione delle macellazioni/movimentazioni, al fine di consentire ai Servizi medesimi l'esecuzione della suddetta attività di controllo e campionamento nei tempi previsti;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- 2) Per movimentazioni di pollame da ZUR del Veneto con destinazione allevamenti o **macelli regionali** non è necessario chiedere deroga alla Regione: stante l'attuale situazione epidemiologica, sentito il CRN-IA, sono consentite le movimentazioni su tutto il territorio regionale, previo rispetto dei controlli di cui al protocollo in allegato.
- 3) Per quanto concerne le movimentazioni verso **macelli extra-regionali**, va inviata richiesta alla scrivente U.O. (sanita.animale@regione.veneto.it) e in cc al CRN-IA (crnia.parederoghe@izsvenezie.it), al fine dell'acquisizione del parere di competenza da parte della Regione di destino.
- 4) In deroga al precedente punto 3), in accordo con le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, sono autorizzate le movimentazioni verso i macelli sotto riportati (giudicati da tali Regioni idonei a ricevere da ZUR) previo rispetto del protocollo allegato, senza necessità di richiesta di deroga regionale; la AULSS di partenza comunicherà alle ATS/ASL di destinazione l'esito favorevole dei controlli previsti.

Lombardia:

Approval Number	Denominazione sede operativa	Indirizzo	Comune	Prov	Ufficio Veterinario
CE IT 0 44 M	AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE SRL	VIA S. DONATO 107	ROVATO	BS	ATS DI BRESCIA
CE IT 0 2 M	AVI.COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	VIA BONFADINA 9	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	ATS DI BRESCIA
CE IT 0 15 M	AVISCO S.R.L.	VIA PUCCINI 15	RIVOLTA D'ADDA	CR	ATS DELLA VAL PADANA
CE IT 0 451 M	CZ SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	VIA CAVOUR 38	GERENZAGO	PV	ATS DI PAVIA
CE IT 0 58 M	GOBBI FRATTINI SRL	VIA VENGA 12	DESENZANO DEL GARDA	BS	ATS DI BRESCIA
CE IT 0 59 M	NUOVA ZETA 3 DI ZARANTONELLO MICHELA E C. S.A.S.	VIA MAGRINO 27/29	SIRMIONE	BS	ATS DI BRESCIA
CE IT 0 479 M	POLLO VALCALEPIO	VIA COLLEONI 5	TELGATE	BG	ATS DI BERGAMO
CE IT 0 50 M	SANFELICE S.P.A.	VIA CESARE BATTISTI 65	GADESCO-PIEVE DELMONA	CR	ATS DELLA VAL PADANA
CE IT 0 60 M	VALLE SPLUGA S.P.A.	VIA AL PIANO 16	GORDONA	SO	ATS DELLA MONTAGNA
CE IT 0 649 M	GUERINI VIRGINIA	VIA CASCINA BAGLIONI, 20	COSTA VOLPINO	BG	ATS DI BERGAMO

Emilia Romagna:

- AVICOOP, Cesena (FC)
- CAFAR a .r. l., Gatteo (FC).

Ulteriori aggiornamenti nell'elenco dei macelli extra regionali che possono ricevere da ZUR senza necessità di nulla osta regionali verrà comunicato per vie brevi alle SS.LL.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Si ribadiscono inoltre le seguenti misure, di cui alla nostra nota prot. n. 623396 del 20/11/23:

- La movimentazione dei tacchini da carne per il macello in provenienza da allevamenti **siti in Zona di Rischio “A”** del territorio regionale dovrà avvenire previa visita clinica ed effettuazione dei prelievi di cui all'allegato I al provvedimento ministeriale n. 24855-04/10/2023-DGSAF-MDS-P nelle 48 ore precedenti il primo carico;
- Obbligo su tutto il territorio regionale di chiusura del pollame e degli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di cui all'art. 1, comma 1 del provvedimento ministeriale n. 24855-04/10/2023-DGSAF-MDS-P;
- Divieto tutto il territorio regionale di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di “volatili ornamentali” di cui all'Allegato I, Parte B del Reg. (UE) 2016/429.

Sono fatte salve le misure disposte con apposito provvedimento dalle Aziende ULSS sede di focolaio di HPAI, relative all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e relativi divieti di cui al Regolamento (UE) 2020/687, le cui deroghe possono essere rilasciate dalle Regioni territorialmente competenti in conformità all'art. 21 del D.Lgs. n. 136/2022.

Il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore **fino al 7/12/2023** e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- *dr. Michele Brichese* -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Misure da applicare nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui all'Allegato A alla nota prot. n. 623396 del 20/11/23

- a) Le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR; per quanto concerne i tacchini da carne, la macellazione dei maschi dovrà avvenire entro i 150 giorni di età e la macellazione delle femmine entro i 110 giorni di età, a meno di particolari situazioni contingenti preventivamente segnalate e debitamente motivate. La macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
- b) E' vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR, ad esclusione delle aree omogenee (autorizzate dalla scrivente U.O. precedentemente al presente provvedimento) in cui sono già iniziati gli accasamenti per le quali sarà previsto il completamento del carico degli allevamenti.
- c) In deroga al punto precedente, sentito il Centro di Referenza IA, potrà essere autorizzata l'apertura di aree di accasamento, sulla base di una valutazione della situazione epidemiologica e della densità zootecnica del territorio;
- d) Per gli accasamenti degli allevamenti di broiler è necessario che la programmazione tenga in considerazione le specifiche misure previste per l'invio al macello degli animali di cui alla successiva lettera f) punto iv);
- e) Le misure di cui all'articolo 2 del dispositivo ministeriale n. 24855-04/10/2023-DGSAF-MDS-P sono estese a tutta la ZUR. È inoltre vietato il rilascio di selvaggina da penna all'interno del territorio della provincia di Padova;
- f) Il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
 - i. Gli operatori degli allevamenti avicoli ordinari registrino in maniera tempestiva in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfooltimenti, svuotamenti) ove consentiti;
 - ii. L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole, broiler e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo **“Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR”**, di seguito riportato; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati a impianti di macellazione siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
 - iii. Per i controlli di cui al precedente punto ii), le AULSS possono avvalersi di veterinari aziendali, appositamente incaricati, che operano sotto la loro supervisione;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- iv. Negli allevamenti di broiler è fatto divieto di praticare lo sfoltimento dei gruppi; al momento del primo invio al macello dovrà essere previsto lo svuotamento completo dell'allevamento nel minor tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni. Eventuali deroghe ai tempi di svuotamento potranno essere concesse dalla AULSS nel caso di particolari tipologie produttive.
- v. Il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
- vi. Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda ULSS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda ULSS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala, il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo.
- vii. Le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687;
- viii. Gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi devono essere lavati almeno una volta al giorno e disinfettati; devono inoltre trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- ix. Gli automezzi destinati al trasporto di prodotti (mangimi, uova, imballaggi) devono essere disinfettati almeno una volta al giorno;
- x. Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;
- xi. Le filiere devono garantire una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra la ZUR e il resto del territorio.

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello (tacchini da carne, ovaiole, anatidi, broiler e pollastre da uova da consumo) proveniente da stabilimenti presenti in ZUR

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni vanno ripetuti ogni 48 ore fino a fine carico. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito; Peri campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone;
- iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

copia cartacea composta di 6 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it